

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n.

LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 1.

Sostegno del comparto ovicaprino.

**AVVISO PUBBLICO DI APERTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
DELLA SECONDA E DELLA TERZA ANNUALITA' DELL'AIUTO**

1. MISURA DELL'AIUTO

L'aiuto per ciascuna delle annualità 2011 e 2012 è erogato per azienda, sulla base dei capi ovini e caprini da latte adulti iscritti nella Banca Dati Nazionale alla data del 13 dicembre 2010, nella seguente misura:

Beneficiari	Aiuto in Euro
Aziende con consistenza da 35 a 50 capi	350,00
Aziende con consistenza da 51 a 75 capi	500,00
Aziende con consistenza da 76 a 100 capi	650,00
Aziende con consistenza da 101 a 125 capi	800,00
Aziende con consistenza da 126 a 150 capi	950,00
Aziende con consistenza da 151 a 175 capi	1.100,00
Aziende con consistenza da 176 a 199 capi	1.250,00
Aziende con consistenza da 200 a 500 capi	1.350,00
Aziende con consistenza superiore a 500 capi	1.600,00

2. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Per quanto attiene agli aiuti recati dalla presente norma, essi sono erogati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, come modificato dal DPCM del 10 maggio 2010; essi sono concessi previo accertamento degli eventuali aiuti "di importo limitato" e degli eventuali aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa richiedente nel quadriennio 2008/2011 e verifica che il totale di tali aiuti non sia superiore alla soglia individuale di 15.000 euro.

Nel caso in cui l'importo del presente aiuto determini il superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo succitato.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL PAGAMENTO DELLA SECONDA E TERZA ANNUALITÀ

La liquidazione delle domande di pagamento delle annualità 2011 e 2012 è riservata alle imprese agricole ammesse all'intervento sulla base della graduatoria principale e alla graduatoria suppletiva approvate ed è subordinata al mantenimento delle condizioni di ammissibilità e alla verifica dell'attuazione degli impegni assunti con le domande d'aiuto.

Per l'annualità 2011, l'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie abbiano presentato richiesta di adesione ad una OP già riconosciuta o in corso di riconoscimento o a una cooperativa. La scadenza ultima per il mantenimento di tale impegno è il 31.10.2011.

Per l'annualità 2012 l'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie siano effettivamente inserite nella compagine sociale di una OP riconosciuta dalla Regione Sardegna o di una cooperativa. La scadenza ultima per il mantenimento di tale impegno è il 31.03.2012.

I pagamenti della seconda e della terza annualità sono subordinati alle seguenti verifiche da effettuarsi su un campione del 5% delle domande:

- permanenza di iscrizione nei ruoli previdenziali IAP/CM/CD dell'INPS dell'impresa individuale o del socio/socio-amministratore/amministratore che conferisce il requisito professionale alla società;
- permanenza di iscrizione dell'impresa beneficiaria alla sezione speciale agricola del Registro delle imprese presso la CCIAA;
- permanenza di una consistenza zootecnica, in termini di femmine adulte, non inferiore al 75% di quella accertata in sede di impegno. In caso di consistenza inferiore a tale soglia, l'impresa non sarà esclusa dall'aiuto, salvo che la consistenza così determinata sia inferiore alla soglia prevista per l'intervento, ma le sarà erogato un contributo per il secondo e il terzo anno commisurato al nuovo scaglione di appartenenza.

4. PROCEDURE OPERATIVE

Le domande di pagamento per la seconda e terza annualità, redatte sulla modulistica allegata al presente avviso, possono essere consegnate a mano o inviato a mezzo posta; devono essere presentate ai Servizi Territoriali di Argea **entro il giorno 15 novembre 2011, alle ore 18,00**; gli utenti presenti negli uffici a tale orario saranno comunque ammessi a presentare le domande. Le domande eventualmente consegnate in blocchi multipli da soggetti terzi delegati, dovranno essere accompagnate da apposita distinta. Su richiesta degli interessati, sarà rilasciata copia fotostatica della testata della domanda o della distinta con l'annotazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

Le domande devono essere:

- **compilate integralmente**
- **regolarmente firmate**
- **accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Le domande d'aiuto presentate a mezzo posta, devono essere inviate con lettera raccomandata a.r. e recare sulla busta la chiara indicazione che contengono la richiesta di aiuto ex L.R. 15/2010, art. 1. Ai fini del rispetto della scadenza, per esse farà fede la data di presa in carico da parte dell'ufficio postale di partenza.

5. CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONI FINALI

La mancata osservanza degli impegni assunti con la domanda di aiuto, ovvero la perdita ingiustificata dei requisiti soggettivi d'accesso di cui al precedente punto 3 comportano il mancato pagamento delle annualità successive e l'immediata restituzione dei premi erogati, maggiorati degli interessi di legge.

Per tutte le imprese, non comportano decadenza retroattiva dall'aiuto cause di forza maggiore legate a riconosciuti eventi calamitosi di carattere meteorologico o epidemiologico, dichiarate dalla Giunta regionale, che comportino la riduzione o l'annullamento della consistenza zootecnica; è altresì

ammesso il trasferimento dell'impegno e del relativo beneficio ad altra impresa, anche non motivato da cause di forza maggiore, se accompagnato dal trasferimento documentato della consistenza zootecnica e dal ritiro dall'attività del cedente. In nessun caso, comunque, potranno essere riconosciuti aiuti supplementari alle imprese già beneficiarie del presente intervento.

Per le sole imprese individuali, inoltre, non comportano decadenza retroattiva dall'aiuto le cause di forza maggiore legate a documentati gravi impedimenti di carattere sanitario del titolare dell'azienda o il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'età per il pensionamento di vecchiaia e il conseguente ritiro dall'attività.

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti alle aziende agricole.